167

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale
Anno V - N. 1/1995
Sped. un abb. post. - 50%

RIVISTA DELL'ARBITRATO

ESTRATTO

GIUFFRÈ EDITORE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civile; sentenza 1° aprile 1994, n. 3207; SALAFIA *Pres.*; PROTO *Est.*; DELLI PRISCOLI *P.M.* (concl. conf.). L'Italia S.p.A. (avv.ti Casella, Spadafora) c. Milani.

Assicurazione contro gli infortuni - Condizioni generali di contratto - Clausola sulle decisioni in merito alla natura e conseguenza delle lesioni - Perizia contrattuale - Arbitrato irrituale - Distinzione.

Opponibilità della clausola al terzo beneficiario.

La clausola contenuta nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, con cui si prevede che la decisione sulla natura o conseguenza delle lesioni dell'assicurato sarà rimessa ad un collegio di tre medici, ha natura di arbitrato irrituale e non di perizia contrattuale, in quanto attribuisce al collegio non l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico, ma altresì il potere di risolvere le contestazioni mediante una composizione accertativa o transattiva, riconducibile alla volontà delle parti stesse.

La clausola in questione è opponibile al terzo beneficiario della polizza in quanto il contenuto, la estensione e le modalità di esercizio del suo diritto all'indennizzo restano determinate dal contratto che ne costituisce la fonte.

CENNI DI FATTO. — La sig.ra Adele Milani conviene in giudizio davanti al Tribunale di Savona L'Italia S.p.A., chiedendo, la condanna della convenuta all'adempimento di contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato da diverso soggetto e nel quale tuttavia ella figurava come terza beneficiaria.

La compagnia d'assicurazioni eccepisce, fra l'altro che, ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali del contratto (specificamente sottoscritte) le parti avevano rinunciato alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, concludendo per la improponibilità della domanda.

Con sentenza non definitiva il Tribunale respinge l'eccezione. Su gravame della compagnia, con sentenza 21 maggio 1990 la Corte d'appello di Genova conferma, con diversa motivazione, la pronuncia del primo giudice. La Corte osserva che la pattuizione non integra una clausola compromissoria, né prevede la rimessione del rapporto controverso ad un arbitrato irrituale e che le parti hanno inteso demandare al terzo soltanto una indagine tecnica e non rinunciare alla tutela giurisdizionale dei propri diritti. Sotto altro profilo, rileva che la clausola costituiva un'obbligazione gravante sulle sole parti ed estranea, perciò, alla terza beneficiaria.

Avverso questa decisione la compagnia d'assicurazioni propone ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'art. 26 delle condizioni generali del contratto assicurativo stipulato dalle parti stabilisce: « in caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge... ».

La sentenza impugnata, verificata l'applicabilità della disposizione convenzionale alla fattispecie, ha escluso che essa costituisse una clausola compromissoria o un negozio volto a rimettere ad un arbitrato irrituale il rapporto controverso. Ed ha ritenuto che le parti, mediante tale clausola, non avevano inteso rinunciare alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, essendosi limitate a demandare a terzi una semplice indagine tecnica, il cui risultato sarebbe stato utilizzabile soltanto come premessa di un giudizio sui diritti derivanti dal rapporto assicurativo.

1.2. Col primo motivo la società ricorrente — denunciando violazione dei principi sull'arbitrato irrituale e sulla perizia contrattuale e carenza di motivazione — censura la sentenza impugnata per aver negato immotivatamente natura di arbitrato libero o irrituale alla perizia contrattuale prevista nelle condizioni generali del contratto assicurativo stipulato dalle parti; e per avere, conseguentemente, escluso che queste avessero inteso rinunciare alla tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dalla polizza.

La censura è fondata nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.

1.3. Questa Corte ha, da tempo, stabilito i caratteri distintivi tra perizia contrattuale ed arbitrato, affermando che ricorre la perizia contrattuale quando le parti affidano ad un terzo, in considerazione della sua particolare competenza tecnica, l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento cui sia collegata la prestazione dell'indennizzo — escludendo, esplicitamente od implicitamente, dal contenuto del potere conferitogli ogni determinazione volitiva e discrezionale — e si impegnano a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante. Ha precisato che rientra, invece, nell'arbitrato irrituale l'ipotesi in cui le parti attribuiscono al terzo il potere di risolvere le contestazioni insorte o che possono insorgere circa un rapporto giuridico preesistente, mediante una composizione accertativa o transattiva, riconducibile alla volontà delle parti stesse (Cass., 16 luglio 1985, n. 4178, Cass., 14 giugno 1979, n. 3348, Cass., 11 novembre 1976, n. 4151). Quando, perciò, al terzo sia attribuita un'attività di indagine circa l'applicabilità o l'interpretazione o l'operatività del contratto, si è fuori dell'istituto della perizia contrattuale e ricorre l'ipotesi dell'arbitrato (rituale o irrituale), con la conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per carenza di interesse (Cass., 27 luglio 1982 n. 4325 e Cass., 12 dicembre 1979 n. 935). E, trattandosi di *quaestio voluntatis*, spetta al giudice del merito stabilire se, in relazione al contenuto dei poteri demandati al terzo, il mandato comprenda o non il potere di risolvere in via negoziale l'eventuale controversia, con apprezzamento censurabile in sede di legittimità soltanto per errore giuridico e per vizio di motivazione.

1.4. Nella specie, la statuizione della Corte d'appello è sindacabile, appunto, sotto quest'ultimo profilo, avendo essa affermato — senza indicare le ragioni del suo convincimento — che i contraenti, mediante la clausola contenuta nell'art. 26 della polizza, non avevano conferito a terzi un « giudizio sui diritti controversi implicante l'esercizio di potere decisorio », ma una mera « indagine tecnica », correlata alla peculiare competenza dei terzi. La Corte di merito avrebbe dovuto, tuttavia, spiegare perché — in un'ipotesi di contratto di assicurazione privata contro gli infortuni — ha ritenuto che le parti, pur essendosi obbligate a conferire un mandato a « decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza », abbiano

inteso escludere dai poteri attribuiti al collegio dei medici la soluzione di ogni questione attinente alla operatività della garanzia, malgrado l'esplicito riferimento, nella clausola, alla composizione delle « divergenze » legate alla natura e alle conseguenze delle lesioni.

2. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto che la clausola contenuta nell'art. 26 del contratto assicurativo (relativa all'obbligo di conferire a tre medici il potere di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza) non fosse opponibile al beneficiario, titolare *iure proprio*, e non in via di derivazione, del diritto all'indennizzo, non essendo egli parte del contratto.

2.1. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1920, 1891 c.c. e dei principi sulla assicurazione infortuni a favore del terzo, la ricorrente deduce che la Corte di merito, ritenendo inopponibile alla beneficiaria l'art. 26 della polizza assicurativa, avrebbe trascurato che il diritto del terzo rimane definito dai patti intercorsi tra assicuratore ed assicurato e che, quindi, egli lo acquista con gli oneri e le procedure fissate dai contraenti.

La censura è fondata.

2.2. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito (cfr., tra le altre, Cass., 28 luglio 1980, n. 4851 e Cass., 4 aprile 1975, n. 1205) che, secondo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 1920 c.c. (per il quale, nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, questi, per effetto della designazione, « acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione ») il beneficiario acquista non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio diritto alla prestazione dell'assicuratore, che è autonomo e non derivato da quello del contraente, nel senso che esso nasce direttamente a suo favore dal contratto. Il carattere autonomo del diritto acquistato non implica, per altro, che il diritto stesso sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate dal contratto che ne costituisce la fonte, essendo applicabile anche nell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, il principio (cfr. art. 1413 c.c.) secondo il quale l'assicuratore può opporre al beneficiario le eccezioni basate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto. Conseguentemente, il contenuto, la estensione e le modalità di esercizio del diritto acquistato restano necessariamente determinati dal contratto e al terzo sono opponibili le eventuali clausole limitative ivi previste.

3. In conclusione, entrambe le censure sono fondate e il ricorso deve essere accolto. (*Omissis*).

Perizia contrattuale e arbitrato. Clausola arbitrale e contratto a favore di terzi.

1. La sentenza in epigrafe muove dalla premessa della configurabilità della perizia come istituto distinto dall'arbitrato, e a cui, quindi, è applicabile una disciplina peculiare. In giurisprudenza si è, invero, più volte affermato che si ha « una perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo o ai terzi, non più la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico, che preventiva-

mente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva » (1).

Sviluppando questa tesi, si è distinta la perizia contrattuale anche dall'arbitraggio per la mancanza di un contratto da completare e si è così avvicinato il perito contrattuale al consulente tecnico d'ufficio, in quanto ad entrambi verrebbe chiesta soltanto una valutazione nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, senza alcuna libertà di giudizio e senza possibilità di integrare equitativamente gli elementi di valutazione (2).

Peraltro, una notevole differenza tra consulenza tecnica d'ufficio e perizia contrattuale è data dalla vincolatività delle conclusioni di quest'ultima.

Di qui la critica della enucleazione della perizia contrattuale come *tertium genus* rispetto all'arbitrato libero e all'arbitraggio e la sua normale ricomprensione nell'ambito dell'uno o dell'altro istituto (3).

La perizia contrattuale, dunque, non avendo una sua autonoma configurazione, può assumere di volta in volta la veste giuridica dell'arbitrato o dell'arbitraggio. Ritengo che questa impostazione sia da condividere in quanto la valutazione rimessa al perito, pur avendo carattere tecnico, ha pur sempre finalità decisoria.

Per individuare se la perizia integri un arbitrato oppure un arbitraggio, occorrerà esaminare se la finalità decisoria venga perseguita nell'ambito della risoluzione di una controversia giuridica ovvero nell'ambito della determinazione del contenuto di un rapporto giuridico *in fieri*. Nel primo caso, invero, la perizia è elemento integrante di un arbitrato, nel secondo di un arbitraggio (4).

Per questa ragione, del resto, quando la decisione della controversia rimessa agli arbitri sembra richiedere una valutazione tecnica di notevole portata, le parti sono indotte talvolta a nominare come arbitro non un giurista, ma un esperto di qualche diversa branca dello scibile. Anche in queste ipotesi, però, il tecnico nominato quale arbitro, pur portando il contributo della sua scienza ed esperienza, deve pur sempre decidere questioni attinenti all'interpretazione e applicazione di norme di legge o contrattuali (cioè di *regulae iuris*) (5).

---

(1) Così Cass., 6 giugno 1975, n. 2273, in *Foro it.*, *Mass.*, 1975, 578; nello stesso senso Cass., 30 dicembre 1981, n. 6784, in *Foro it.*, 1982, I, 400 con nota di BARONE; in dottrina BIAMONTI, *Arbitrato*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, 955.

(2) In questo senso CATRICALÀ, *Arbitraggio*, in *Enc. giur.*, vol. II, Roma, 1988.

(3) Così VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971; SCHIZZEROTTO, *Arbitrato improprio e arbitraggio*, Milano, 1967; RUBINO-SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato (interno)*, 2ª ed., Padova, 1994.

(4) Sulla distinzione tra arbitrato come processo e arbitraggio senza processo si veda FAZZALARI, *Arbitrato e arbitraggio*, in questa *Rivista*, 1993, 583. Su questi problemi, in generale, MARANI, *In tema di arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 610 ss.

(5) La prassi arbitrale, invero, mette in luce come i tecnici pur bravissimi non sono, solo perché preparati ed esperti tecnici, attrezzati a questo lavoro, per compiere il quale

L'impostazione richiamata pur non coincidendo con la implicita premessa da cui muove la sentenza in epigrafe, non giunge però a risultati diversi da questa per quanto attiene la questione sottoposta alla sua decisione.

In questo caso, invero, la clausola contrattuale, specificando che il collegio dei tre medici aveva mandato di « decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza », non lasciava dubbi sulla portata del loro compito: pur rientrando in esso l'accertamento di fatti e circostanze in base a regole squisitamente tecniche, spettava ad essi anche e soprattutto raggiungere una decisione sulle questioni controverse in base a norme contrattuali.

Si noti che formulazione del tutto identica a quella della clausola in questione presentano corrispondenti clausole contenute nelle condizioni generali di contratto praticate da altre compagnie e che, anche rispetto a tali clausole del tutto identiche, si sono registrate decisioni di giudici di merito nello stesso senso di quella della Cassazione che qui si annota (6).

2. Con il principio affermato nella seconda massima, la Corte di Cassazione, pur ribadendo il carattere autonomo del diritto del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo — così come espressamente sancito dall'art. 1420 c.c. — ha rilevato che ciò non implica, peraltro, che il diritto stesso sia svincolato dalle clausole e pattuizioni contemplate nel contratto che ne costituisce la fonte.

Questa decisione, oltre ad essere in linea con la giurisprudenza sul punto, rispecchia anche le elaborazioni dottrinali che, pur con qualche varietà di accenti, riconfermano come nel nostro sistema la fattispecie « contratto a favore di terzo » è configurata in maniera da dar modo ad un terzo di divenire, quanto meno dal punto di vista sostanziale, parte di un contratto a cui era originariamente estraneo (7).

DIEGO CORAPI

---

occorre, invece, il possesso di altra professionalità. Più piano e sicuro sembra essere anche in tali casi il ricorso alla consulenza tecnica da parte di un collegio arbitrale formato da giuristi (sulla ammissibilità e contenuto della consulenza tecnica nell'arbitrato si veda VIGORITI, *Arbitrato e consulenza tecnica*, in questa *Rivista*, 1993, 185).

(6) Cfr. Trib. Roma 10 aprile 1991, Albanese c. RAS; Trib. Sondrio 23 aprile 1987 Panizza c. RAS.

(7) In questo senso SCOZZAFAVA, *Contratto a favore di terzi*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988, il quale da ciò deduce in contrasto con altra pur autorevole dottrina (BIANCA, *Diritto civile*, vol. 3, *Il contratto*, Milano, 1984, 539), che il terzo possa avvalersi di tutti i rimedi contrattuali (tra cui anche l'azione di risoluzione per inadepimento). Per la trattazione monografica della materia si vedano MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, Napoli, 1962; MOSCARINI, *I negozi a favore di terzo*, Milano, 1970.